



Registro Ordinanze circolazione stradale Ordinanza n. 393 /P del 21/10/2016

## ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

(art 5 comma 3 del d.lgs n. 285 del 30 Aprile 1992)

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIABILITA', MOBILITA' E CENTRO OPERATIVO

- PREMESSO** Che la circolazione in VIA DI CAMPIGLIANO debba essere adeguatamente regolamentata per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale. Lavori eseguiti per conto del Comune dall'impresa " RENZONI "
- RAVVISATA** pertanto la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza e alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;
- VISTI** gli artt. 6 e 7 del d.lgs 30.04.1992 n. 285 del 30 Aprile 1992 "Nuovo codice della strada"
- VISTO** l'articolo 107 del d.lgs 18.08.2000 n. 267 che attribuisce la competenza in materia di gestione amministrativa ed emanazioni di relativi provvedimenti, al dirigente di competenza
- VISTI** Lo statuto comunale e gli artt. 10,66 e 83 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e ei Servizi;
- VISTA** La determinazione dirigenziale nr. 408 del 03.05.2016 per l'incarico di P.O.

### ORDINA

che dal giorno **24/10/2016** fino a **28/10/2016**

Siano Rispettati i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni:

**istituzione di diveto di sosta con rimozione forzata su lato sx del tratto fronte giardino fabbricato civico 65 - con orario 08:00 - 17:00**

La Cittadinanza è informata della presente ordinanza mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da effettuarsi a cura del Comune di Bagno a Ripoli

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

Bagno a Ripoli, 21 OTT 2016

**Il Tecnico**  
**Geom. Giulio Lam Nang**



**Il Responsabile del Settore**  
**Geom. Massimo Nardi**

Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Nardi

Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 gg al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada.

Negli altri casi è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg